

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente il sussidiamento del previsto centro di incenerimento
delle spazzature, delle immondizie e dei rifiuti domestici
del Consorzio distruzione delle spazzature della zona del Locarnese

(del 2 maggio 1967)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

In data 20 maggio 1960 lo scrivente Consiglio con risoluzione n. 2816 costituiva con sede a Locarno un Consorzio obbligatorio per lo studio, la costruzione e l'esercizio di un centro di eliminazione delle spazzature, delle immondizie e dei rifiuti domestici fra i Comuni di Gordola, Tenero, Minusio, Brione s/Minusio, Orselina, Muralto, Locarno, Ronco s/Ascona, Ascona, Brissago, Losone.

Il Consorzio fu costituito sulla base dell'articolo 120 della legge sanitaria del 18 novembre 1954, richiamata la legge sulla fusione, separazione e consorzio dei Comuni del 6 marzo 1945.

Il 9 ottobre 1961 l'Assemblea deliberava all'unanimità l'accettazione degli statuti e il 28 dicembre 1961 lo scrivente Consiglio con risoluzione n. 6652 lo approvava in conformità del punto 3 dell'atto di costituzione.

Il consorzio dei Comuni avente quale scopo l'eliminazione razionale dei rifiuti costituisce una necessità. L'aumento della popolazione, la rapida e importante crescita dell'utilizzazione di imballaggi e materiali analoghi nell'industria alimentare, la diminuzione delle fonti singole di incenerimento dei rifiuti con la progressiva scomparsa di caminetti, stufe a legna e a carbone (oramai sostituiti nelle nuove costruzioni dagli impianti di riscaldamento centralizzati o dalle stufe alimentate con idrocarburi), la diminuita disponibilità, nelle regioni di più intenso sviluppo urbanistico di orti e giardini, l'incremento industriale e turistico, l'intensificazione degli spostamenti di persone durante la fine settimana, hanno comportato la moltiplicazione dei quantitativi dei rifiuti, di quelli domestici in particolare e la loro disseminazione.

L'organizzazione e il funzionamento dei servizi di raccolta ha seguito il passo del fenomeno dell'aumento dei quantitativi dei rifiuti. I Comuni del Cantone hanno organizzato vuoi in proprio, vuoi nella forma consorziale, la raccolta o l'affidamento della raccolta dei rifiuti casalinghi; a seconda delle condizioni urbane, semi urbane o rurali, la frequenza del servizio varia da una volta per settimana a quella giornaliera.

L'organizzazione di servizi periodici per la raccolta degli imballaggi e dei rifiuti ingombranti ha preso l'avvio in qualche Comune importante così pure la pulizia superficiale delle acque dei laghi.

I depositi e le discariche dei rifiuti causano in generale inconvenienti per la molestia dovuta al fumo, a cattive esalazioni, alla proliferazione dei topi, delle mosche, ecc. Troppi corsi d'acqua, canali, argini, avvallamenti, sono diventati depositi abusivi di immondizie. La vigilanza dei servizi municipali è talvolta in-

sufficiente, talvolta impotente nei riguardi delle persone o delle ditte che si sbarazzano dei loro rifiuti riversandoli sui terreni comunali o consorziali.

Il funzionamento del primo centro d'incenerimento dei rifiuti domestici a Bioggio rappresenta una importante svolta sulla strada della razionale eliminazione dei rifiuti domestici e di scarti e imballaggi di provenienza industriale e commerciale.

Il Consorzio di Locarno ha scelto il sistema di incenerimento dopo aver scartata la soluzione della trasformazione dei rifiuti in concime. La qualità dei nostri rifiuti con un'alta percentuale di imballaggi, di metalli e di materie plastiche, la mancanza di un mercato che assicuri l'acquisto di un concime relativamente caro e di scarso pregio sono stati gli elementi decisivi della scelta.

D'altra parte il Consorzio di Locarno ha potuto avvalersi del cospicuo patrimonio di esperienze e di constatazioni raccolto dal Consorzio di Lugano. Alla soluzione progettata si è giunti dopo aver valutato :

- 1) la determinazione della zona servita dall'impianto progettato ;
- 2) la determinazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dei rifiuti da eliminare ;
- 3) le previsioni circa i futuri sviluppi demografici ed economici della zona.

Alle basi del progetto stanno :

- la disposizione generale degli impianti e delle attrezzature in modo da creare un eventuale raddoppio della potenzialità fino al raggiungimento di una potenza futura di incenerimento di 200 ton./giorno ;
- l'esecuzione degli impianti della prima tappa in modo che essi abbiano in sé la possibilità di raddoppio della capacità di incenerimento ;
- l'eventuale disponibilità di terreno in modo da raggruppare nelle vicinanze dell'impianto servizi analoghi, che potrebbero essere quelli della distruzione di olii, di eventuali fanghi provenienti dagli impianti di depurazione (a determinate condizioni).

Il progetto dispone inoltre :

- di determinate attrezzature di riserva per assicurare l'esercizio ininterrotto e in modo tale che le riparazioni da usura o da guasti improvvisi non compromettano l'esercizio della distruzione dei rifiuti ;
- della possibilità perciò di inserire un carro-ponte di riserva nell'impianto di prima tappa che servirà pure da riserva per la seconda tappa, in modo tale che l'inserimento risulti organico nel complesso della costruzione ;
- di assicurare inoltre con un servizio di evacuazione scorie per ogni forno la sicurezza di continuità del servizio.

L'impianto previsto consiste essenzialmente in due forni d'incenerimento rifiuti, sistema Venien-Safii con camera decantazione delle polveri comprendenti ciascuno :

- il dispositivo di alimentazione, essiccazione, combustione ;
- un Water-Jacket tipo caldaia per la produzione del vapore ;
- scaricatore meccanico delle scorie ;
- ventilatore per il soffiaggio dell'aria di combustione ;
- un dispositivo di accensione ed avviamento del forno ;
- serbatoio magazzino da 3 mc. con pompa di ripresa servente i due forni ;
- relative apparecchiature di controllo.

Apparecchi per il trasporto dei rifiuti al forno.
Dispositivi di allontanamento e immagazzinamento delle scorie.
Camino.
Depuratori del fumo.
Canalizzazione depurazione acque residuali.

Il terreno sul quale il centro sorgerà si trova sulla particella n. 4109 in territorio di Locarno ubicata nel Piano di Magadino nelle vicinanze del raccordo stradale Aeroporto - strada cantonale riva destra del fiume Ticino.

L'investimento complessivo è indicato in Fr. 4.232.582,— così suddivisi :

a) terreno	Fr. 467.882,—
b) forni e apparecchiature	Fr. 1.664.700,—
c) opere genio civile	Fr. 2.100.000,—

Le opere sono sussidiabili in base alla legge 21 aprile 1965 sulla protezione delle acque dall'inquinamento che all'articolo 26 lettera e) prevede per gli studi e la costruzione degli impianti di distruzione dei rifiuti un minimo del 25 % e un massimo del 50 % della spesa di preventivo.

In considerazione del fatto che come rilevato più avanti il progetto prevede già sin d'ora l'esecuzione di opere destinate, in una seconda tappa, all'ingrandimento (raddoppiamento) quali la riserva di spazio, il secondo carro-ponte, il sistema separato di estrazione, il dimensionamento della fossa dei rifiuti, ecc., si propone l'assegnazione di un sussidio del 30 % delle opere preventivate e cioè Fr. 1.269.775,—.

Piaccia a codesto alto consesso approvare l'allegato decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Righetti

p. o. Il Cancelliere :

Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il versamento di un sussidio nella misura del 30 % della somma di Fr. 4.232.582,—, da concedere al Consorzio distruzione delle spazzature della zona del Locarnese, per il previsto centro di incenerimento

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamato l'articolo 26 della legge d'applicazione della legge federale 16 marzo 1955 sulla protezione delle acque dall'inquinamento del 21 aprile 1965 ;

visto il messaggio 2 maggio 1967 n. 1454 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Al Consorzio distruzione delle spazzature della zona del Locarnese è concesso un sussidio del 30 % dell'importo preventivato di Fr. 4.232.582,— e cioè, al massimo di Fr. 1.269.775,—.

Art. 2. — Il sussidio è a carico del Dipartimento delle opere sociali, divisione dell'igiene, sussidi sulla protezione delle acque dall'inquinamento.

Art. 3. — Le modalità di versamento del sussidio in una o più rate saranno stabilite con apposito decreto esecutivo. La liquidazione definitiva del sussidio è in ogni caso subordinata al collaudo dell'opera da parte dello Stato.

Art. 4. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

— —